

N. R.G. 252/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dott. Luca Fuzio - Giudice
dott.ssa Maria Carla Daga - Giudice relatore

nel procedimento n. 252/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

LORENZO MEDOLAGO (C.F. MDLLNZ73B19A794C), rappresentato e difeso dall'avv. NEVIO GNAN, giusta procura in atti

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 01.08.2024 da **LORENZO MEDOLAGO** (C.F. MDLLNZ73B19A794C) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [REDACTED] via [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art*. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € [REDACTED] variamente composto (debiti verso l'erario, banche e finanziarie);



rilevato che a corredo della domanda - nei limiti della cognizione possibile nella presente sede - è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come richiesto ex art. 65, comma 2, CCII;

considerato che Lorenzo Medolago è titolare in comproprietà per la quota del [REDACTED] dell'ex abitazione coniugale sita in [REDACTED], assegnata in sede di separazione e divorzio all'ex coniuge [REDACTED] ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società Omac Italy SrL, on retribuzione mensile pari a [REDACTED] circa;

considerato che il debitore è titolare di un conto/carta ricaricabile con saldo di € [REDACTED] nonché di una autovettura, modello [REDACTED] immatricolata nell'aprile 2011 e acquistata di seconda mano in data 08.06.2020;

rilevato che il ricorrente ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione controllata della propria autovettura;

considerato che tutti i beni del debitore sono ricompresi nella liquidazione del patrimonio, ad eccezione di quelli indicati dal comma 4 dell'art. 268 CCI e che il debitore pertanto può in sentenza essere autorizzato a utilizzare alcuni beni fino alla loro liquidazione solo "in presenza di gravi e specifiche ragioni";

considerato, ad ogni modo che, ferma l'immediata esclusione dall'inventario dei beni non pignorabili per legge, l'effettiva convenienza della liquidazione dell'autovettura e degli eventuali beni mobili del debitore ovvero la rinuncia alla liquidazione sarà valutata dal liquidatore che ne darà conto nel programma di liquidazione;

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi per l'importo di € [REDACTED] in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore precedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno



dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

osservato, con riguardo agli attivi indicati che la liquidazione della quota di proprietà della casa coniugale (stimata in circa [REDACTED] i flussi finanziari attesi consentono di ritenere il patrimonio suscettibile di assicurare un soddisfacimento non del tutto irrisorio al ceto creditorio, ove essi siano vincolati nella misura, non ulteriormente comprimibile di 1/5 dell'introito mensile netto spettante a ciascun debitore, tanto con riguardo alle mensilità ordinarie che a quelle straordinarie una tantum eventualmente corrisposte (tredicesima, quattordicesima, ecc.);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente, il quale corrisponde mensilmente [REDACTED] titolo di mantenimento della figlia, oltre al [REDACTED]% delle spese straordinarie, e [REDACTED] a titolo di canone di locazione, possa essere sottratto dalla liquidazione l'eventuale futuro stipendio percepito dallo stesso con esclusione di almeno un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Rag. Stefano Domenico Kovsca, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo affettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.



letto e applicato l'art. 270 CCII,

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **LORENZO MEDOLAGO** (C.F. MDLLNZ73B19A794C);
2. nomina Giudice Delegato il dott. Maria Carla Daga;
3. nomina liquidatore il Rag. Stefano Domenico Kovsca;
4. ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6. ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di [REDACTED] mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
8. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Lorenzo Megolago;
9. dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento presso terzi di cui alla procedura n. 019/2023/000048652), R.G.E. introdotto da Agenzia delle Entrate-Riscossioni;
10. dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

11. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

12. dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

13. manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 30/10/2024.

Il Giudice est.

dott.ssa Maria Carla Daga

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta



